

Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione

PIANO TRIENNALE

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Triennio 2022-2024

Sommario

Parte I – Introduzione generale.....	3
1. Introduzione	3
2. Definizione del concetto di “Corruzione” ai sensi della L. 190/2012	4
3. Trasparenza	5
4. La finalità del PTPCT	5
Parte II – Piano Triennale di prevenzione della corruzione.....	6
1. Il Responsabile della prevenzione della Corruzione	6
2. Analisi del contesto	7
2.1 Contesto interno.....	8
2.2 Contesto esterno	8
3. Aree di rischio e sistema di gestione dei rischi.....	8
3.1 Le aree di rischio e le misure preventive.....	8
3.2 Gestione degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi	10
3.3 Gestione procedure di vendita dei beni della Società.....	10
4. Codice di comportamento.....	10
5. Formazione	11
6. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ex d.lgs. 39/2013.....	11
Parte III – Trasparenza.....	12
1. Il Responsabile della prevenzione della Trasparenza	12
2. Obblighi di pubblicazione	12
3. Sito web – sezione “società trasparente”	12

Parte I – Introduzione generale

1. Introduzione

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” interviene in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all’azione pubblica ed indirizzato alle pubbliche amministrazioni. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di prevenzione della corruzione (di seguito “PTPC”).

Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche), ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”) elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012.

Il PNA approvato da CIVIT fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano Triennale.

Il paragrafo 1.3. del PNA (“Destinatari”) stabilisce espressamente - seppur in contraddizione con la legge 190/12 che letteralmente impone l’obbligo di adozione del Piano a carico delle sole amministrazioni pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all’art.1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Ampio e tribolato è stato, quindi, il dibattito tra Civit, Dipartimento della Funzione Pubblica e associazioni di categoria volto a chiarire il contrasto tra il tenore letterale della norma e l’interpretazione resa dalle precitate Autorità.

L’obbligo di adozione dei PTPC da parte delle società a prevalente capitale pubblico è stato dapprima affermato dall’Anac con Determinazione n. 8 del 17/6/2015, la quale ha reso pubbliche le *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Successivamente, tale estensione dell’ambito soggettivo di applicazione è stata recepita dalla normativa con il D. Lgs. 97/2016; difatti, a seguito dell’introduzione dell’art. 2 bis del D. Lgs. 33/2013, attualmente le società a controllo pubblico rientrano espressamente tra i soggetti obbligati all’adozione del Piano in questione.

Pertanto, alla luce delle intervenute modifiche legislative, la presente Società è tenuta ad adottare misure idonee a prevenire il fenomeno corruttivo e a garantire la trasparenza della propria azione amministrativa, anche integrando l’eventuale modello di organizzazione e gestione e controllo ex d.lgs. 231/01, compatibilmente con la dimensione e la struttura organizzativa dell’ente.

Secondo l'Anac, tali misure dovranno fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario, altresì, che siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC, anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza della stessa Anac.

Tali misure, inoltre, sono adottate dal nominato RPC, eventualmente in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 ove nominato e sono adottate dall'organo amministrativo della società.

Nello svolgimento dei sopra citati adempimenti, la Società ha tenuto conto, in primis, delle indicazioni direttamente promananti dalla L. 190/2012 e, in secondo luogo, dalle prescrizioni operative contenute nel PNA 2019 (approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), nonché dei precedenti qualora inerenti ad aspetti non analizzati in tale ultimo piano.

Devono, altresì, essere prese in considerazione le novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016, relativo alla *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, in esito alle quali è stato sancito, tra gli altri, l'obbligo di incorporare nel Piano anticorruzione il Programma per la trasparenza e l'integrità.

La società Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione, sulla base dell'esito dell'analisi:

- delle tipologie di servizi e attività, maggiormente esposti al rischio di corruzione, che hanno formato oggetto di mappatura del piano 2020-2022 e delle relative misure adottate finalizzate a prevenire i possibili rischi, in riferimento al contesto interno ed esterno all'ente;
- del contesto (interno) dell'ente che, ad oggi, non ha fatto registrare, eventi corruttivi, riguardo ad atti e comportamenti che abbiano potuto contrastare con la necessaria cura dell'interesse generale, per la diffusa cultura nell'ente e la divulgazione dell'etica, della legalità e dell'anticorruzione nei rapporti con i privati e con le pubbliche amministrazioni, funzionali all'obiettivo di un serio contrasto alla corruzione ed al malaffare

Pertanto, sulla base della proposta di aggiornamento del PTPCT per il triennio 2021-2022, di cui il Programma per la Trasparenza e l'Integrità ne costituisce una sezione, la Società adotta il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza – triennio 2021-2022, di seguito esplicitato.

2. Definizione del concetto di "Corruzione" ai sensi della L. 190/2012

Il presente PTPC è uno strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di corruzione che, come emerge, già in prima istanza, dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1, deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli articoli 318, 319 e 319 ter, c.p., e comprendono alcuni delitti quali, a titolo di esempio, i reati di abuso d'ufficio, peculato, rivelazione o utilizzazione di segreto d'ufficio e traffico di influenze illecite che mirano alle medesime finalità di tutela.

3. Trasparenza

Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

La trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore con la legge 190/2012.

In conseguenza della soppressione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza PTPCT in una *“apposita sezione”*; pertanto, il piano anticorruzione ed il programma per la trasparenza rappresentano parti di un unico documento.

4. La finalità del PTPCT

Con il presente documento si è inteso predisporre un piano programmatico che contempli l'introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa e disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei controlli interni.

Le situazioni rilevanti ai fini del presente PTPCT non si esauriscono peraltro nella violazione degli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, del Codice Penale, ovvero i reati richiamati nel d.lgs. 231/01 ed, inoltre, vanno oltre la gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del Codice Penale stesso: esse ricomprendono tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si riscontri un evidente malfunzionamento della Società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Parte II – Piano Triennale di prevenzione della corruzione

1. Il Responsabile della prevenzione della Corruzione

Le amministrazioni pubbliche, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico individuano il soggetto “Responsabile della prevenzione della corruzione”.

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione, così come previsto dall’art. 1 comma 7 della Legge n. 190/12, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) autonomia e indipendenza: sono fondamentali affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali Organismi all’interno dell’Azienda, infatti, deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente (e, in particolare, dell’Organo dirigente);

b) professionalità: deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un’approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione:

- propone il piano triennale della prevenzione della corruzione;
- provvede alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;
- propone le modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni di mutamenti dell’organizzazione;
- definisce e attua i programmi di formazione.

Così come previsto dalla delibera n. 1134 del 08/11/2017 dell’Anac recante «*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall’organo di indirizzo della società, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

L’Autorità ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell’art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l’elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione.

Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell’incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Nell’effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all’interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della

corruzione. In questo caso, il consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.

In ultima istanza, e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Sono cause ostative allo svolgimento o al mantenimento dell'incarico le condanne di primo grado ex art. 7, comma 1, lett. da a) a f), D.Lgs. n. 235/2012 - Incandidabilità alle elezioni regionali, condanne per reati contro la P.A.

Si ritiene altamente non opportuno attribuire il ruolo di RPCT agli avvocati iscritti all'albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell'art. 23, D.L. n. 1/2012 convertito dalla Legge n. 24/2012.

È da escludere, per evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, che il RPCT possa ricoprire anche il ruolo di componente o di presidente di: Organismi indipendenti di valutazione (OIV), Nuclei di valutazione (NDV) e Organismi di vigilanza (ODV).

La delibera n. 1134 del 08/11/2017 dell'Anac, qualora una società si trovi in liquidazione, chiarisce che i responsabili della liquidazione sono tenuti a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a garantire la trasparenza sull'organizzazione e sulle attività, nei limiti di quelle effettivamente svolte.

Nella Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione non sono presenti profili dirigenziali e/o non dirigenziali, nonché amministratori privi di delega gestionale. In ottemperanza anche alle istruzioni impartite dall'Anac con la suddetta deliberazione e nelle more di un allineamento alle sue disposizioni, l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è rivestito dal Liquidatore Dott. Antonello Melis.

E' attribuito all'ANAC il potere di riesame in caso di revoca del RPCT o in presenza di misure discriminatorie nei suoi confronti.

2. Analisi del contesto

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.

Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle generali, come ad esempio autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale, cui si aggiungono le aree specifiche individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.

Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

È stata fatta una ricognizione del contesto di riferimento ovvero l'ambito in cui le misure vanno a esplicare i loro effetti. Sono stati presi in considerazione sia il contesto interno sia il contesto

esterno, al fine di considerare sia le esigenze e le particolarità della comunità locale sia le dinamiche interne della Società.

2.1 Contesto interno

Con riferimento al contesto interno, Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione non ha personale dipendente e le uniche poche attività che la società sta ponendo in essere per completare il processo di liquidazione sono:

- Affidamenti esterni di servizi e di assistenza professionale (in prevalenza tecnica) per l'espletamento delle ultime pratiche necessarie al completamento del processo di liquidazione del patrimonio della società ed all'estinzione dei debiti;
- Attività di cessione dei beni, pagamento dei debiti e conclusione della liquidazione volontaria.

2.2 Contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno, si segnala la presenza nel territorio di una delle più importanti imprese per la raccolta e la distribuzione di latte vaccino, la Cooperativa 3A Latte Arborea. Altre realtà importanti per la raccolta e la commercializzazione dell'orto frutta sono la Cooperativa Produttori Arborea e la Cooperativa Ortofrutticola Sarda di Terralba.

La sede legale e quella amministrativa sono ubicate nel centro di Arborea.

3. Aree di rischio e sistema di gestione dei rischi

3.1 Le aree di rischio e le misure preventive

L'identificazione delle aree di rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione.

L'analisi del contesto interno ed esterno ha permesso di individuare, per la società Bonifiche Sarde S.P.A. in Liquidazione, le seguenti aree a rischio:

- Gestione degli affidamenti di incarichi per assistenza e consulenza nelle attività di liquidazione del patrimonio e nella gestione amministrativa della società;
- Attività di vendita dei beni della società per la liquidazione del patrimonio.

In particolare si individuano diversi processi e, di conseguenza, diverse possibili condotte di rischio, come illustrato nella seguente tabella:

Area di rischio	Processi	Possibili condotte al rischio	Misure specifiche preventive
Gestione degli appalti per l'acquisto e la fornitura di beni e	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione di elementi specifici che favoriscano una determinata impresa.	Laddove possibile, vista l'attività straordinaria di liquidazione, rilevazione e comunicazione dei fabbisogni per gli acquisti di beni e servizi, necessari per le ultime attività liquidatorie.

Area di rischio	Processi	Possibili condotte al rischio	Misure specifiche preventive
servizi	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni, o della consulenza/collaborazione, al fine di agevolare un particolare soggetto.	Utilizzo dell'affidamento diretto e della procedura negoziata nel rispetto del dettato normativo.
	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione non strettamente necessari).	Prevedere solo i requisiti strettamente necessari per garantire l'idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari che tecnici, senza prevedere requisiti sproporzionati o inutili rispetto all'importo e all'oggetto della prestazione.
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Utilizzo del criterio del prezzo più basso nei casi di affidamento connotato da complessità tecnico-progettuali. Utilizzo del prezzo più basso nei casi preclusi dal d.lgs. n. 50/2016.	Verificare attentamente la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati, attraverso, per esempio, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il prezzario regionale o mediante indagini di mercato documentate con atti acquisiti al procedimento.
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Modifica dei criteri di valutazione stabiliti nella lex specialis da parte della Commissione giudicatrice in seguito all'apertura della gara.	
	Modifiche in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di modifiche e varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, nonché ammissione di modifiche/varianti al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge.	Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono essere motivate nel dettaglio e la loro autorizzazione o approvazione deve essere preceduta da una relazione tecnica a firma del RUP che ne illustri i motivi e dia conto dell'esistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa, indicando a quale ipotesi sia riconducibile e attestando se la stessa sia dovuta o no a errori progettuali. La relazione dovrà dar conto degli impatti economici e contrattuali della stessa.
	Conflitto di interesse	Mancato rispetto dell'art. 42 d.lgs. n. 50/2016, o degli obblighi di astensione in capo a RUP e commissari di gara pubblica e mancato rispetto della specifica e relativa causa di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016.	Acquisizione per ciascuna pratica assegnata al responsabile di procedimento l'attestazione circa l'assenza di conflitto di interessi.

Area di rischio	Processi	Possibili condotte al rischio	Misure specifiche preventive
Gestione offerte per la vendita beni della società	Requisiti di qualificazione	Definizione di requisiti di accesso a presentare offerte di acquisto che possano favorire un concorrente piuttosto che un altro.	Prevedere solo i requisiti strettamente necessari per garantire l'idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari che tecnici, senza prevedere requisiti sproporzionati o inutili rispetto all'importo e all'oggetto della prestazione.
	Definizione prezzo del bene da vendere	Possibili distorsioni nella determinazione dei valori dei beni da vendere che non permettono a tutti i soggetti interessati una partecipazione equa nonché dei danni alla società.	Per i beni di valore superiore ad euro 15.000,00 il valore di vendita dovrà essere quantificato da parte di un Tecnico, nominato dal Liquidatore. Il bene potrà essere venduto ugualmente qualora l'offerta preveda un ribasso al massimo del 25% del valore quantificato dal perito, ovvero, per gli importi inferiori ad euro 15.000,00, del valore definito dal Liquidatore.

3.2 Gestione degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi

Per la prevenzione e il controllo dei rischi individuati nel precedente paragrafo si prevede di rispettare le disposizioni di riportate nel codice degli appalti pubblici, precisamente il D. Lgs 50/2016 nella versione vigente al momento dell'effettuazione delle operazioni.

3.3 Gestione procedure di vendita dei beni della Società

La Società, nel suo percorso di liquidazione, deve procedere alla vendita dei beni di sua proprietà.

Per prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, per i beni di valore superiore ad euro 15.000,00 il valore di vendita dovrà essere quantificato da parte di un Tecnico, nominato dal Liquidatore. Il bene potrà essere venduto ugualmente qualora l'offerta preveda un ribasso al massimo del 25% del valore quantificato dal perito, ovvero, per gli importi inferiori ad euro 15.000,00, del valore definito dal Liquidatore.

La stipula del relativo contratto di compravendita avverrà nei termini e modalità definite dalla normativa vigente.

4. Codice di comportamento

Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse.

Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno:

- a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto;
- b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

La Società Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione si è dotata nel 2017 di un codice di comportamento che si ritiene di corrente applicazione nelle misure previste.

5. Formazione

La Società Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione, ad oggi, non ha dipendenti; tuttavia, la Società promuove la conoscenza del presente PTPC, dei relativi protocolli interni e del loro aggiornamento, a tutti coloro che sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione. In particolare, per quanto attiene alla comunicazione del PTPC, è previsto che quest'ultimo sia reso conoscibile, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai "Destinatari".

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del PTPC anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori. Il principale canale di divulgazione è il sito internet della società.

6. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ex d.lgs. 39/2013

All'atto dell'adozione del presente PTPC, il RPC verifica l'eventuale sussistenza di ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi di vertice (Cda) e dirigenti, secondo quanto previsto dal D.lgs. 39/2013.

L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato allegata all'atto di conferimento pubblicato sul sito istituzionale di Società Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, contesta all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti.

Parte III – Trasparenza

1. Il Responsabile della prevenzione della Trasparenza

Anche per le società deve ritenersi operante la scelta del legislatore (comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016) di unificare nella stessa figura i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza.

Al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società adottano, preferibilmente attraverso modifiche statutarie, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di RPCT.

In coerenza a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1310/2017 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*, solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative è possibile mantenere distinte le due figure di RPC e di RT. In questi casi, però, è necessario che le società chiariscano espressamente le motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina del RPC e RT, da pubblicare, e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo.

Nel rimandare al paragrafo 2 per quanto attiene il Responsabile della Corruzione, in ottemperanza anche alle istruzioni impartite dall'Anac con la deliberazione 1134 del 08/11/2017 e nelle more di un allineamento alle sue disposizioni, l'incarico di Responsabile della Trasparenza è rivestito dal Liquidatore Dott. Antonello Melis che è anche Responsabile della Corruzione.

2. Obblighi di pubblicazione

E' fatto obbligo di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

La tracciabilità dei processi decisionali deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

La società provvede, sulla base della vigente normativa e delle indicazioni desumibili delle Linee Guida Anac, ad effettuare le pubblicazioni sul sito della Società.

3. Sito web – sezione “società trasparente”

Bonifiche Sarde S.p.A. in liquidazione provvede all'implementazione della sezione “società trasparente” del proprio sito istituzionale www.bonifichesarde.it

Il formato utilizzato per la pubblicazione è quello aperto di cui all'art. 7 ss. d.lgs. n. 33/2013.